



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, è **conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, è **conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 9

Lì: 07.05.2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA, PER GLI INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di alcuni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie varie, che con le elevate temperature estive rafforzano i rischi di incendi;

VISTA la Legge Regionale n° 16/96 (*Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione*) e ss.mm. ed ii. e n. 14 del 14/04/2006;

VISTA la circolare del Presidente della Regione Sicilia del 14/01/2008 in materia di prevenzione degli incendi;

VISTA il titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di incendi;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la nota della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27/03/2024. Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale;

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024 (*Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5,6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1*) nonché la Circolare attuativa prot. 34283 del 10/04/2024;

VISTO l'art. 15 comma 2 della L.R. 1/2024 il quale dispone che *i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale...*, **è conseguentemente fatto obbligo predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi,**

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità dei centri abitati, o zone antropizzate, e/o aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il termine massimo del 15 maggio 2024** al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrali ai fondi estesi almeno 10 ha.
2. I soggetti obbligati agli adempimenti della presente ordinanza sindacale e che abbiano provveduto all'esecuzione dei lavori, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale non oltre 7 giorni dal termine massimo di esecuzione.

AVVERTENZE

Decorso tale termine il Comune, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio per la inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo on-line e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune. Sarà trasmessa, per provvedimenti di competenza, alla Prefettura di Messina, al Comando Distaccamento Forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando di Polizia Municipale di questo Comune ed al Responsabile dell'Area Tecnica C.le.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR o, in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
f.to Dr. Girolamo Bertolami